



COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO *(Assunti i poteri della Giunta Comunale – Art. 48 TUEL 267/2000)*

N. 46

OGGETTO: *ASSEGNAZIONE ALLOGGIO PER SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA.
ABITAZIONE N. 37 DI VIA CORTASSA N. 20/B – PIANEZZA.*

L'anno duemilaventidue addì quattordici del mese di settembre alle ore 11:30 nella residenza municipale, assistito dal Segretario Comunale dott. Paolo MORRA, ha adottato la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Con i poteri spettanti alla Giunta Comunale

Richiamato il disposto di cui all'art. 10 della Legge Regionale n. 3 del 17 febbraio 2010 avente ad oggetto "Norme in materia di edilizia sociale, il quale prevede espressamente quanto segue: *"I comuni sono autorizzati ad assegnare un'aliquota non eccedente il 25 per cento, arrotondata all'unità superiore, degli alloggi che si rendano disponibili su base annua, al di fuori delle graduatorie di cui all'articolo 5, per far fronte alle situazioni di emergenza abitativa, previste con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 5. I Comuni ad alta tensione abitativa sono autorizzati ad assegnare un'ulteriore aliquota non eccedente il 25 per cento degli alloggi che si rendono disponibili su base annua, di cui almeno la metà per far fronte alla sistemazione di nuclei familiari soggetti a sfratto esecutivo"*.

Preso atto di quanto previsto dall'art. 6, comma 1 del Regolamento regionale n. 12/r del 4 ottobre 2011, così come modificato con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 gennaio 2008, n. 1/R, relativo alle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale il quale, ai fini dell'applicazione dell'art. 10 della L.R. 3/2010, considera situazioni di emergenza abitativa quella dei nuclei che:

- a) sono assoggettati a procedure esecutive di sfratto o a decreto di trasferimento conseguente a procedura esecutiva immobiliare o a rilascio dell'abitazione coniugale a seguito di sentenza di assegnazione all'altro coniuge;
- b) devono forzatamente rilasciare l'alloggio in cui abitano a seguito di ordinanza di sgombero o in conseguenza di eventi calamitosi che lo rendano inutilizzabile;
- c) abitano un alloggio dichiarato, dalla competente azienda sanitaria locale, non idoneo all'abitazione, in relazione alle condizioni di salute di uno o più degli occupanti;
- d) si trovano nella condizione di profughi o rifugiati;
- e) risultano ospiti da almeno tre mesi di dormitori pubblici o di altra struttura alloggiativa procurata a titolo temporaneo dagli organi preposti all'assistenza pubblica;
- e bis) sono titolari di sistemazione provvisoria, di cui all'art. 10, comma 5, della L.R. n. 3/2010, in scadenza, qualora il Comune accerti l'impossibilità per il nucleo familiare di reperire una diversa soluzione abitativa.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29/05/2009, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in emergenza abitativa.

Preso atto che il titolo III del suddetto Regolamento disciplina il funzionamento della commissione emergenza abitativa, alla quale compete la valutazione del possesso dei requisiti formali e sostanziali dei nuclei familiari in condizioni di emergenza abitativa.

Considerato che, in riferimento all'anno 2022, sono attualmente disponibili su base annua n. 5 alloggi e che, in applicazione del disposto normativo sopra richiamato, n. 3 alloggi possono essere assegnati per far fronte alle situazioni di emergenza abitativa.

Preso atto che in data 07/09/2022, si è riunita la Commissione per l'emergenza abitativa al fine di procedere all'aggiornamento della graduatoria di cui all'art. 9 del suddetto Regolamento.

Visto il verbale reso dalla suddetta Commissione, dal quale si evince che il nucleo familiare intestato alla signora P. C. è utilmente collocato nella graduatoria per l'assegnazione di alloggio in

emergenza abitativa.

Rilevato che, a seguito di apposita verifica della documentazione a disposizione degli uffici, la situazione di emergenza abitativa è quella contemplata dall'art. 6, comma 1 lettera a) del Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, a seguito di procedura esecutiva di sfratto con ultimo accesso per la liberazione forzata dell'immobile fissato per il 4 ottobre 2022.

Rilevata, pertanto, la necessità di assegnare un alloggio di edilizia residenziale pubblica individuato nell'immobile di via Cortassa n. 20/b abitazione n. 37 al nucleo familiare della signora P. C., individuato in applicazione della situazione di emergenza abitativa contemplata all'art. 6, comma 1 lettera a) del Regolamento regionale n. 12/r del 4 ottobre 2011 relativo delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale.

Dato atto che il soggetto individuato è in possesso dei requisiti per l'assegnazione contemplati dall'art. 3 della Legge Regionale n. 3 del 17 febbraio 2010.

Con i poteri spettanti alla Giunta Comunale,

DELIBERA

1. Di assegnare, per i motivi meglio esplicitati in premessa, al nucleo familiare intestato alla signora P. C., un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, individuato nell'immobile di via Cortassa n. 20/b, abitazione n. 37.
2. Di inoltrare il presente provvedimento alla Commissione Assegnazione Alloggi presso A.T.C. di Torino.
3. Di dare atto che l'assegnazione si perfezionerà con il parere favorevole da parte della Commissione Assegnazione Alloggi A.T.C. di Torino, riferito alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della Legge Regionale n. 3 del 17 febbraio 2010.
4. Di individuare, sulla copia destinata all'albo pretorio, il nominativo dell'assegnatario con le sole iniziali nel rispetto del principio di minimizzazione del trattamento dei dati previsto dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679.
5. Di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri finanziari a carico del bilancio comunale.

Successivamente, con i poteri spettanti alla Giunta Comunale,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del TUEL 267/2000 e ss.mm.i.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità amministrativa della deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to GUARDABASCIO Dr. Gianluca

Pianezza, lì 12/09/2022

IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
F.to Dott.ssa Brunella FAVIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MORRA Paolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 15 settembre 2022 , come prescritto (art.124, comma 1, D.Lgs. n.267/2000).

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GUARDABASCIO Gianluca

Pianezza, li 15 settembre 2022

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. GUARDABASCIO Gianluca

Pianezza, li 15 settembre 2022

Divenuta esecutiva in data

☐ Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3 D.Lgs.n.267/2000)

Pianezza, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MORRA Paolo